



- ALLEGATO 1 -

Decreto Magistrale N. 01/2026

*Ordinamento per Dame e Cavalieri
S.O.S.J.J. – World Confederation*

ARTICOLO I – PRINCIPIO DEL NUMERO CHIUSO, DELLA QUALITÀ E DELL'APPARTENENZA.

1. Principio fondativo

1. L'Ordine assume quale proprio **principio fondativo e strutturale** quello per cui la qualità dell'appartenenza prevale in ogni caso sulla quantità dei membri, riconoscendo che la forza, la credibilità e la continuità dell'Istituzione non derivano dal numero degli aderenti, bensì dalla **coerenza morale, operativa e testimoniale** di coloro che la compongono.
2. L'appartenenza al Sovrano Ordine oggi, al compimento dei **MILLE** anni dalla sua primordiale istituzione, non può costituire diritto soggettivo, né posizione acquisita, ma **assunzione consapevole e permanente di responsabilità storica, morale e istituzionale**, connessa al mantenimento dell'identità cavalleresca dell'Ordine.
3. Ogni membro è pertanto chiamato a rappresentare **non se stesso**, ma l'Ordine nel suo insieme, assumendo l'obbligo di custodirne il nome, i simboli, la reputazione e la missione filantropica ed assistenziale.

2. Numero chiuso dei membri effettivi

1. Il numero dei **membri effettivi** del Sovrano Ordine è fissato in via inderogabile in **MILLE (1.000)** unità.
2. Il limite di cui al comma precedente costituisce **clausola identitaria primaria**, non modificabile se non mediante **Atto Magistrale** solenne di pari rango a quello di promulgazione del presente Regolamento.
3. Nessun organo, collegio o autorità delegata può in alcun modo derogare, sospendere o eludere il limite massimo stabilito.

3. Finalità del numero chiuso

1. Il numero chiuso è istituito al fine di:
 - a) garantire un elevato livello di selezione morale e testimoniale;
 - b) impedire fenomeni di adesione meramente formale o opportunistica;
 - c) preservare la riconoscibilità e l'operatività reale dell'Ordine;



- d) assicurare che ogni membro sia **persona attiva e responsabile**, non mera presenza nominale.
2. Il superamento del limite numerico è considerato atto di **lesione dell'identità dell'Ordine**.
-

4. Conseguenze strutturali

1. L'esaurimento dei posti disponibili comporta la **sospensione automatica di ogni procedura di nuova ammissione**.
 2. L'accesso è possibile solo a seguito di vacanza di posto per rinuncia, decadenza o decesso.
 3. Nessuna procedura straordinaria di sanatoria o regolarizzazione può essere utilizzata per eludere il principio del numero chiuso.
-

ARTICOLO II – DELL'ACCESSO ALL'ORDINE E DELL'AMMISSIONE

1. Natura dell'ammissione

1. L'ammissione al **Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – World Confederation** non costituisce in alcun modo un diritto soggettivo, né può essere oggetto di pretesa, sollecitazione o rivendicazione, ma rappresenta esclusivamente una **concessione discrezionale**, fondata sulla valutazione dell'idoneità morale, testimoniale e valoriale del candidato.
 2. L'ammissione comporta **l'assunzione consapevole e permanente di responsabilità**, con l'accettazione integrale dei principi, delle finalità e delle norme dell'Ordine, costituendo vincolo morale e istituzionale non limitato nel tempo.
 3. Ogni ammissione è subordinata alla verifica che il candidato non persegua l'Ordine quale mero titolo onorifico, strumento di prestigio sociale, vantaggio relazionale o beneficio personale.
-

2. Requisiti inderogabili

1. Possono essere ammessi esclusivamente soggetti che dimostrino:
 - a) condotta morale integra e coerente;
 - b) affidabilità personale e stabilità comportamentale;
 - c) reputazione pubblica compatibile con i valori dell'Ordine;
 - d) adeguata maturità culturale, etica e testimoniale.



2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui sopra costituisce causa ostantiva automatica all'ammissione.

3. Valutazione testimoniale

1. Oltre ai requisiti formali, l'ammissione è subordinata alla valutazione della **coerenza di vita** del candidato, intesa quale corrispondenza tra dichiarazioni, comportamenti pubblici, scelte personali e stile relazionale.
2. È espressamente esclusa l'ammissione di soggetti che dimostrino inclinazione all'esibizionismo, alla strumentalizzazione del titolo o all'utilizzo dell'Ordine per finalità personali, politiche o commerciali.

4. Periodo di prova

1. Ogni candidato ammesso in via preliminare è sottoposto a un **periodo di prova minimo di dodici (12) mesi**, durante il quale:
 - a) partecipa alle attività dell'Ordine;
 - b) dimostra affidabilità, discrezione e spirito di servizio;
 - c) è oggetto di valutazione testimoniale continuativa.
2. Durante tale periodo il candidato non gode di diritti elettivi né di titolarità piene.

5. Procedura di ratifica

1. Al termine del periodo di prova, la domanda è sottoposta a **valutazione definitiva** da parte dell'Autorità competente.
2. La ratifica è atto sovrano, motivato e insindacabile.
3. Il diniego non necessita di motivazione verso l'esterno e non dà luogo ad alcun diritto di impugnazione.
4. Qualora, nel periodo di prova, non si fosse potuto adeguatamente valutare il candidato, detto tempo potrà essere procrastinato per un altro anno, ma su espressa domanda del richiedente.



ARTICOLO III – DEL TESSERAMENTO E DELLA PERMANENZA ATTIVA

1. Natura del tesseramento

1. Il tesseramento costituisce **atto formale di permanenza attiva** nell'Ordine e non rappresenta mera iscrizione amministrativa, bensì **riconferma annuale della volontà di appartenere**, con assunzione rinnovata delle responsabilità cavalleresche.
2. L'iscrizione e il mantenimento nel Registro dei Membri Effettivi sono subordinati al rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento.
3. Il tesseramento non è automatico e non costituisce diritto acquisito.

2. Durata e rinnovo

1. Il tesseramento ha **durata annuale**.
2. Il rinnovo è subordinato:
 - a) alla verifica della partecipazione;
 - b) alla regolarità amministrativa;
 - c) alla coerenza comportamentale;
 - d) alla conferma dell'effettiva volontà di permanenza attiva.
3. L'assenza di uno solo dei requisiti comporta sospensione del rinnovo.

3. Obblighi amministrativi

1. Ogni membro effettivo è tenuto al versamento delle **quote di appartenenza** e delle **quote di mantenimento degli archivi**, nella misura stabilita annualmente.
2. Il mancato versamento senza giustificato motivo comporta sospensione automatica dai diritti.
3. Trascorsi dodici (12) mesi senza regolarizzazione, si avvia la procedura di decadenza.

4. Registro Attivo dei Membri

1. È istituito il **Registro Attivo dei Membri Effettivi**, quale strumento ufficiale di identificazione e verifica dell'Ordine.
2. Solo i membri iscritti nel Registro Attivo godono di diritti istituzionali.
3. La mancata iscrizione equivale a sospensione dello status.





5. Permanenza attiva

1. Ogni membro deve dimostrare **partecipazione minima annua**, secondo i criteri fissati dall'Autorità competente.
2. L'assenza ingiustificata dalle attività istituzionali per oltre dodici (12) mesi è causa di sospensione.
3. Trascorsi tre (3) anni consecutivi di inattività, il membro è dichiarato decaduto in via definitiva.

ARTICOLO IV – DEI DIRITTI DEL MEMBRO

1. Natura dei diritti

1. I diritti riconosciuti ai membri effettivi non costituiscono privilegi personali, ma **strumenti funzionali all'esercizio del servizio cavalleresco**, e sono subordinati al mantenimento della condizione di permanenza attiva.
2. Nessun diritto può essere esercitato in contrasto con i principi identitari dell'Ordine.

2. Uso del nome e dei simboli

1. I membri effettivi hanno diritto all'uso regolamentato:
 - a) del nome dell'Ordine;
 - b) dei simboli, stemmi, insegne e titoli conferiti.
2. L'uso è consentito esclusivamente per finalità istituzionali, filantropiche, culturali e rappresentative.
3. È vietato ogni utilizzo a fini personali, commerciali, politici o di promozione individuale.

3. Partecipazione alla vita dell'Ordine

1. Ogni membro effettivo ha diritto di partecipare alle attività, alle assemblee e alle iniziative ufficiali dell'Ordine.
2. La partecipazione costituisce diritto-dovere e misura di coerenza testimoniale.



4. Accesso a incarichi e missioni

1. I membri effettivi possono essere designati a incarichi, missioni e funzioni operative.
2. Ogni incarico costituisce **mandato oneroso**, comportante obblighi, responsabilità e doveri di rendicontazione.
3. L'incarico può essere revocato in caso di inadempienza o comportamento incompatibile.

5. Diritto di parola e proposta

1. I membri effettivi hanno diritto di parola, proposta e contributo progettuale negli ambiti previsti.
2. Tale diritto deve essere esercitato con spirito costruttivo, rispetto istituzionale e fedeltà all'identità dell'Ordine.

ARTICOLO V – DEI DOVERI DEL MEMBRO

1. Dovere di testimonianza

1. Ogni membro effettivo è tenuto a vivere la propria appartenenza come **testimonianza permanente di coerenza morale**, nel comportamento pubblico e privato, in modo conforme ai valori storici, cavallereschi e filantropici dell'Ordine.
2. Il membro rappresenta l'Ordine in ogni suo atto pubblico.

2. Presenza minima annua

1. Ogni membro deve garantire una **presenza minima annua** alle attività istituzionali, filantropiche, culturali o assistenziali, secondo parametri fissati annualmente.
2. L'assenza reiterata costituisce indice di inattività.

3. Dovere di contributo

1. Ogni membro deve offrire **contributo reale**, morale, operativo, professionale o culturale, proporzionato alle proprie competenze.
2. La mera presenza formale non è considerata contributo.



4. Dovere di rispetto istituzionale

1. È obbligo del membro rispettare:
 - a) l'Ordine e i suoi organi;
 - b) gli Statuti e i Regolamenti;
 - c) la dignità dei fratelli e delle sorelle.
 2. Sono vietati comportamenti divisivi, denigratori o strumentali.
-

5. Divieto di uso improprio del titolo

1. È vietato l'uso del titolo, delle insegne o dell'appartenenza:
 - a) per vantaggi personali;
 - b) per attività economiche;
 - c) per scopi politici o propagandistici.
 2. La violazione costituisce causa immediata di sospensione.
-

ARTICOLO VI – DELLA SOSPENSIONE E DELLA DECADENZA

1. Finalità della disciplina

1. La disciplina interna non ha natura punitiva, ma **funzione di custodia dell'identità, della credibilità e della coerenza morale dell'Ordine.**
 2. Ogni misura disciplinare è orientata alla tutela dell'Istituzione e non alla repressione personale.
-

2. Cause automatiche di sospensione

Costituiscono cause automatiche di sospensione:

- a) mancata regolarizzazione amministrativa;
 - b) assenza ingiustificata dalle attività per oltre dodici (12) mesi;
 - c) uso improprio del titolo o dei simboli;
 - d) condotta pubblica incompatibile con i valori dell'Ordine.
-

3. Cause valutative

Costituiscono cause valutative:



- a) comportamenti lesivi dell'immagine dell'Ordine;
- b) reiterata inattività morale o operativa;
- c) mancanza di spirito di servizio.

4. Procedura

1. L'Autorità competente avvia procedimento riservato di verifica.
2. Il membro è informato e può presentare memorie difensive.
3. Il provvedimento è adottato con atto motivato e insindacabile.

5. Effetti

1. La sospensione comporta perdita temporanea dei diritti.
2. La decadenza comporta perdita definitiva dello status di membro effettivo e vacanza del posto nel numero Mille.

ARTICOLO VII – DELLA CONSERVAZIONE DEL NUMERO “MILLE”

1. Clausola di tutela

1. Il numero massimo di **MILLE (1.000)** membri effettivi costituisce **limite strutturale inderogabile**, posto a tutela dell'identità e della continuità morale dell'Ordine.
2. Ogni deroga è nulla e priva di effetti.

2. Vacanza dei posti

1. La vacanza di posto nel numero Mille si verifica esclusivamente per:
 - a) rinuncia formale;
 - b) decadenza;
 - c) decesso.
2. Ogni *vacatio* è registrata negli Archivi Generali dell'Ordine.



3. Sostituzione

1. La sostituzione di un membro può avvenire solo dopo la formale dichiarazione di vacanza del posto.
2. Non è ammessa alcuna procedura collettiva di sanatoria, riammissione o regolarizzazione straordinaria.

4. Divieti

1. È vietata qualsiasi forma di ampliamento temporaneo o permanente del numero.
2. Ogni atto in contrasto è considerato lesivo dell'identità dell'Ordine.

ARTICOLO VIII – DEI MEMBRI ONORARI, DELLE POSIZIONI SPECIALI E DI QUELLE COSTITUITE.

1. Natura dei membri onorari

1. I membri onorari sono personalità alle quali l'Ordine riconosce un particolare merito morale, culturale, filantropico o testimoniale, in ragione di servizi resi o di riconosciuto valore etico.
2. La qualifica onoraria non comporta ingresso nel novero dei membri effettivi e non è computata nel numero Mille.

2. Limiti della qualifica

1. I membri onorari non godono di diritti di voto, di elettorato attivo o passivo, né di accesso agli organi di governo.
2. Essi non possono rappresentare l'Ordine se non previa specifica delega.

3. Posizioni speciali

1. L'Ordine può istituire posizioni speciali a carattere operativo, tecnico, culturale o consulenziale.
2. Tali posizioni non costituiscono status cavalleresco effettivo e non incidono sul numero Mille.
3. Le posizioni speciali sono temporanee e revocabili.



4. Posizioni costituite

1. Anche le posizioni **costituite** sono quelle che determinano la vita e l'organizzazione del Sovrano Ordine, regolarmente riconosciute, così identificate:

- a) **Dame e Cavalieri in “sonno”**, costoro sono quelli che non hanno adempiuto agli obblighi richiesti agli effettivi e che, in tale condizione, vengono inseriti nel registro delle **“quote di mantenimento degli archivi”**. Tali posizioni non costituiscono status cavalleresco effettivo, non hanno diritto di voto non incidendo sul numero **“Mille”**, inoltre possono mantenere questo status solo per un **massimo di 3 (tre) anni**, ed è loro **obbligo** versare la propria quota del mantenimento dell'archivio, dopo però, perdurando detto status, **perderanno definitivamente ogni mantenimento e diritto**.
- b) **Equitem ad Experimentum**: è il candidato ammesso in via preliminare e sottoposto a un periodo di prova minimo di dodici **(12) mesi**, costoro vengono inseriti nel registro delle **“quote di mantenimento degli archivi”**, pari a **120 €** l'anno.
- c) **Volontari e Sostenitori**: ogni membro deve offrire un **contributo reale**, assistenziale, morale, operativo, professionale o culturale, proporzionato alle proprie competenze. Sono istituiti il **Registro dei Volontari** ed il **Registro dei Sostenitori**.

ARTICOLO IX – DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE POSIZIONI

1. Verifica periodica

1. L'Ordine attua una **verifica periodica e sistematica** della posizione di ciascun membro effettivo, al fine di garantire la permanenza dei requisiti morali, operativi e testimoniale previsti dal presente Regolamento.
2. La revisione ha natura preventiva, tutelare e identitaria.

2. Oggetto della revisione

La verifica riguarda, in particolare:

- a) la partecipazione attiva;
- b) la regolarità amministrativa;
- c) la coerenza comportamentale;
- d) il contributo morale, culturale o operativo.



3. Esiti

1. La revisione può concludersi con:
 - a) conferma dello status;
 - b) sospensione temporanea;
 - c) avvio di procedura di decadenza.
2. Gli esiti sono registrati negli Archivi Generali dell'Ordine.

4. Tutela dell'identità

1. La revisione costituisce strumento di custodia dell'anima dell'Ordine.
2. Essa non è soggetta a termini di decadenza.

ARTICOLO X – DELLA RINUNCIA, DELLA RIAMMISSIONE E DEI LIMITI

1. Rinuncia

1. Ogni membro effettivo può rinunciare volontariamente al proprio status mediante **atto scritto formale** indirizzato all'Autorità competente.
2. La rinuncia produce **effetti immediati e definitivi**, con cancellazione dal Registro Attivo e vacanza del posto nel numero Mille.
3. Il Sovrano Ordine è stato promotore ed ha aderito al *"Sinodo dei Cavalieri Crociati"* per cui NON consente nessuna ammissione a membri provenienti da altri Ordini aderenti appunto ai patti sinodali.

2. Limiti alla riammissione

1. La riammissione di soggetti rinunciatori o decaduti **non costituisce diritto** e può essere concessa solo a titolo eccezionale, previo nuovo procedimento completo di ammissione.
2. La riammissione è subordinata alla:
 - a) verifica integrale dei requisiti;
 - b) disponibilità di posto nel numero Mille;
 - c) valutazione discrezionale insindacabile.



3. Divieti

1. È vietata ogni forma di rientro automatico.
 2. È vietata qualsiasi procedura collettiva di riammissione.
 3. Ogni atto in contrasto è nullo.
-

ARTICOLO XI – DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA STORICA

1. Tutela dell'identità millenaria

1. Il presente Regolamento è parte integrante dell'assetto identitario e morale del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – World Confederation e ne costituisce strumento di custodia storica, volto a garantire la continuità dei principi fondativi nel tempo.
 2. Ogni interpretazione delle presenti norme deve essere orientata alla tutela dell'identità cavalleresca, filantropica e testimoniale dell'Ordine.
-

2. Divieto di snaturamento

1. È vietata qualsiasi modifica, integrazione o applicazione delle presenti disposizioni che possa:
 - a) alterare la natura cavalleresca dell'Ordine;
 - b) trasformarlo in struttura meramente associativa;
 - c) ridurne i principi a formalità prive di contenuto.
-

3. Gerarchia delle fonti

1. Il presente Regolamento costituisce fonte primaria regolamentare in materia di accesso, permanenza e disciplina dei membri.
 2. Ogni atto incompatibile è privo di efficacia.
-

ARTICOLO XII – DELLE DISPOSIZIONI FINALI E DELL'ENTRATA IN VIGORE

1. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore:



- a) con decorrenza storica dal 1° gennaio 2026;
 - b) con termine delle procedure tecniche-operative, inderogabilmente, il 31 marzo 2026.
2. A decorrere da tali date, tutte le disposizioni qui contenute sono **vincolanti per ogni appartenente al Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – World Confederation.**

2. Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme, regolamenti, prassi e consuetudini incompatibili con il presente Regolamento.

3. Pubblicazione e archiviazione

1. Il presente Regolamento è iscritto negli **Archivi Generali dell'Ordine.**
2. È pubblicato sui canali istituzionali.

4. Clausola finale

1. Nessuna interpretazione può essere ammessa che contrasti con lo spirito, la lettera e la finalità del presente Regolamento.

Per Nostra Volontà

Dato in Sede Magistrale

in data

3-1-26



Il Gran Maestro

